REGOLAMENTO (CEE) N. 3466/86 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1986

che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1573/86 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1188/81 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi commercializzati della bevanda alcolica in questione;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1188/81 dispone che il coefficiente può essere adeguato, se l'evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli Stati membri interessati tende a mutare in misura notevole; che la natura di tale tendenza può essere valutata prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per escludere brevi fluttuazioni non significative; che un periodo di sei anni precedente l'anno in questione risponderebbe a tale condizione; che, inoltre, una differenza annua inferiore all'1 % tra le evoluzioni rispettive delle esportazioni e dei quantitativi commercializzati totali non basta a rivelare un'eventuale tendenza ad un notevole mutamento;

considerando che, tenuto conto del fatto che, in quanto la Commissione non era in possesso delle informazioni necessarie entro il termine previsto nell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1842/81 della Commissione, del 3 luglio 1981, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1188/81, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni adeguate per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2187/86 (5), il coefficiente non ha potuto essere fissato prima della data prevista nell'articolo 9, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1842/81; che è opportuno fissare i nuovi coefficienti con decorrenza dall'inizio della campagna cerealicola, vale a dire dal 1° luglio 1986;

considerando che tuttavia il Regno Unito ha formulato una riserva sull'esattezza delle cifre comunicate; che pertanto i coefficienti possono essere fissati soltanto in via provvisoria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1986 al 30 giugno 1987, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabili ai cereali impiegati nel Regno Unito per la fabbricazione di « Scotch-Whisky » sono fissati nell'allegato. La fissazione può essere oggetto di un adeguamento retroattivo sulla base delle informazioni supplementari fornite dal Regno Unito.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1986.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.
(4) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 10.
(5) GU n. L 190 del 12. 7. 1986, pag. 51.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Coefficienti applicabili al Regno Unito

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo trasformato in malto impiegato nella fabbricazione del malt whisky	ai cereali impiegati nella fabbricazione di grain whisky
1° luglio 1986 — 30 giugno 1987	0,375	0,339